

**REVISORE UNICO  
COMUNE DI VALLEDOLMO  
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO**

**Verbale n. 6 del 27/01/2022**

**OGGETTO: parere proposta di delibera di Giunta Comunale n. 9 del 26/01/2022 avente ad oggetto “Variazione bilancio di previsione 2021-2023 per utilizzo quota vincolata-accantonata del risultato di amministrazione presunto 2021 ai sensi dell'art. 175 comma 3 lett.C) ”**

Il Revisore unico dei Conti del Comune di Valledolmo, nella persona del Dott. Pierluigi Antonino Marcello Davì, nominato con deliberazione dell'Organo Consiliare n. 32 del 08/10/2021, esaminata la documentazione pervenuta tramite e-mail in data 23/12/2021, composta da:

- proposta di delibera di Giunta Comunale n. 9 del 26/01/2022 avente ad oggetto “Variazione bilancio di previsione 2021-2023 per utilizzo quota vincolata-accantonata del risultato di amministrazione presunto 2021 ai sensi dell'art. 175 comma 3 lett.C) ”;
- allegati prospetti esplicativi;
- pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. n. 267/2000, dell'art. 12 della L.R. 23/12/2000 N. 30 e s.m.i., in ordine alla Regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del dal Responsabile del Servizio Finanziario Dott. Gioacchino Di Baudo.

**Premesso che** il Consiglio comunale con deliberazione n. 25 del 28.06.2021 ha approvato il bilancio di previsione 2021/2023 e relativi allegati;

**Richiamati**

- l'art. 187 comma 3 del D.Lgs. 267/2000 ai sensi del quale “Le quote del risultato presunto derivanti dall'esercizio precedente, costituite da accantonamenti risultanti dall'ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati possono essere utilizzate per le finalità cui sono destinate prima dell'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente, attraverso l'iscrizione di tali risorse, come posta a sé stante dell'entrata, nel primo esercizio del bilancio di previsione o con provvedimento di variazione al bilancio. L'utilizzo della quota vincolata o accantonata del risultato di amministrazione è consentito, sulla base di una relazione documentata del dirigente competente, anche in caso di esercizio provvisorio, esclusivamente per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, la cui mancata attuazione determinerebbe danno per l'ente, secondo le modalità individuate al comma 3-quinquies”;
- l'art. 187 comma 3-quinquies del D. Lgs. 267/2000 secondo cui “Le variazioni di bilancio che, in attesa dell'approvazione del consuntivo, applicano al bilancio quote vincolate o accantonate del risultato di amministrazione, sono effettuate solo dopo l'approvazione del prospetto aggiornato del risultato di amministrazione presunto da parte della Giunta di cui al comma 3-quater. Le variazioni consistenti nella mera re-iscrizione di economie di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, possono essere disposte dai dirigenti se previsto dal regolamento di contabilità o, in assenza di norme, dal responsabile finanziario. In caso di esercizio provvisorio tali variazioni sono di competenza della Giunta”;
- il paragrafo 8.11 dell'allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 secondo cui “Nel corso dell'esercizio provvisorio, per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, il cui mancato svolgimento determinerebbe danno per l'ente, è consentito l'utilizzo delle quote vincolate dell'avanzo di amministrazione sulla base di una relazione documentata del dirigente competente. A

tal fine, dopo avere acquisito il parere dell'organo di revisione contabile la Giunta delibera una variazione del bilancio provvisorio in corso di gestione, che dispone l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione vincolato determinato sulla base di dati di pre-consuntivo dell'esercizio precedente";

- l'art. 175, comma 3 lett. c) del D.Lgs. n. 267/2000;
- l'art. 163, comma 7 del T.U.E.L. il quale stabilisce che nel corso dell'esercizio provvisorio, sono consentite le variazioni di bilancio previste dall'art. 187, comma 3-quinquies del T.U.E.L. stesso, ossia quelle che, in attesa dell'approvazione del consuntivo, applicano al bilancio quote vincolate o accantonate del risultato di amministrazione presunto dell'esercizio precedente, purché effettuate dopo l'approvazione del progetto aggiornato del risultato di amministrazione presunto da parte della Giunta;
- l'art. 239, comma 1, lett. b), punto 2 del D.Lgs. n. 267/2000, il quale stabilisce l'obbligatorietà dei pareri da parte dell'organo di revisione nella proposta di bilancio di previsione verifica degli equilibri e variazioni di bilancio escluse quelle attribuite alla competenza della giunta, del responsabile finanziario e dei dirigenti, a meno che il parere dei revisori sia espressamente previsto dalle norme o dai principi contabili, fermo restando la necessità dell'organo di revisione di verificare, in sede di esame del rendiconto della gestione, dandone conto nella propria relazione, l'esistenza dei presupposti che hanno dato luogo alle variazioni di bilancio approvate nel corso dell'esercizio, comprese quelle approvate nel corso dell'esercizio provvisorio;

**Preso atto che**

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 12.10.2020 è stato approvato il rendiconto 2019;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. n. 25 del 28.06.2021 è stato approvato il bilancio di previsione 2021/2023 e relativi allegati;
- il Prospetto approvato del risultato di amministrazione presunto evidenzia un disavanzo di amministrazione presunto pari ad € -789.183,10 lettera E);
- il Responsabile del settore Tecnico con nota del del 24.01.2022 prot. n. 881, richiede l'applicazione della quota di avanzo vincolata relativa all'incasso nell'esercizio 2021 per € 91.784,46 ma per la parte rimanente pari ad € 85.161,46, al fine di predisporre tutti gli atti occorrenti alla partecipazione a Bandi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza "PNRR", così come dettagliato nella nota allegata, con scadenze imminenti;
- i commi 897 e 898 della legge n. 145/2018, in base ai quali, quando la lettera E del prospetto sul risultato di amministrazione è negativa, l'avanzo può essere applicato per un importo non superiore a quello di cui alla lettera A) del medesimo prospetto, al netto della quota minima obbligatoria accantonata nel risultato di amministrazione per il fondo crediti di dubbia esigibilità e del fondo anticipazione di liquidità, incrementato dell'importo del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione. Nel caso in cui l'importo della lettera A) risulti negativo o inferiore alla quota minima obbligatoria accantonata nel risultato di amministrazione per il fondo crediti di dubbia esigibilità e al fondo anticipazione di liquidità, gli enti possono applicare la quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione per un importo non superiore a quello del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione. Considerato che dall'interpretazione di cui ai commi precedenti la situazione del risultato presunto al 31.12.2021 risulta così meglio specificata:

Totale importo di cui alla lettera A) pari ad	€ 2.033.680,58 +
Totale importo accantonato nel F.C.D.E. pari ad	€ 1.551.340,69 -
Totale importo per fondo anticipazione di liquidità pari ad	€ 155.869,14 -
Totale importo disavanzo iscritto nel bilancio 2021 pari ad	€ 217.508,11 +

**Importo ottenuto**

**€ 543.978,86**

- la quota di Avanzo vincolata da parte dell'Ente al 31.12.2021 da applicare nel bilancio 2022 è pari ad € 85.161,46 e quindi inferiore all'importo ottenuto secondo il prospetto sopra descritto ed anche del disavanzo applicato al bilancio di previsione annualità 2021 di € 217.508,11;
- non risulta già applicato avanzo di amministrazione al bilancio di previsione 2021/2023 che risulta, quindi, pari a € zero;

#### **Rilevata**

- la necessità di applicare l'avanzo vincolato dall'Ente al 31.12.2021 per € 85.161,46 al fine di garantire la predisposizione di tutti gli atti occorrenti alla partecipazione a Bandi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza "PNRR", così come dettagliato nella nota allegata da parte del responsabile del settore Tecnico prot. n. 881 del 24.01.2022, al fine di evitare un danno per l'ente;
- la necessità di approvare le variazioni al bilancio triennale di competenza 2021/2023, annualità 2022, come da prospetto allegato A alla proposta di deliberazione G.M. in oggetto;

#### **Preso atto**

- del permanere degli equilibri di bilancio (allegato B alla proposta di deliberazione G.M. in oggetto) a seguito dalla presente variazione.

#### **Visti**

- i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. n. 267/2000, dell'art. 12 della L.R. 23/12/2000 N. 30 e s.m.i., in ordine alla Regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del dal Responsabile del Servizio Finanziario Dott. Gioacchino Di Baudo.;
- il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità.

Il Revisore unico dei Conti, ai sensi dell'art. 239 del TUEL, esprime

### **PARERE FAVOREVOLE**

alla variazione di bilancio in oggetto.

SANT'AGATA DI MILITELLO, 27/01/2022

Il Revisore unico

Dott. Pierluigi Antonino Marcello Davi  
